



Decreto n. 453 del 06/12/2021

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI

OGGETTO: Avvio delle procedure per l'affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione della caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica presso il compendio denominato "Villa Gradenigo Sabbatini", sede ERSA di Pozzuolo del Friuli (UD) destinata ad uso uffici e laboratori. Importo stimato massimo di Euro 52.624,09, oneri per la sicurezza e IVA esclusi, più Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro 54.624,09 IVA esclusa, più IVA del 22% pari a Euro 12.017,30, per complessivi Euro 66.641,39, IVA inclusa.
CUP: F67H20004040005

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 893, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 del 30 luglio 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali alla dott.ssa Emanuela Blancuzzi, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e fino al 1° agosto 2023;

RICHIAMATO l'articolo 29 del suddetto D.P.Reg. 277/2004, che disciplina il potere del Direttore centrale, cui sono equiparati i Direttori Generali di Ente, di attribuire incarichi sostitutori per i casi di assenza, impedimento o vacanza;

VISTO il decreto del Direttore generale n. 26 di data 1 aprile 2021 con il quale vengono definiti gli incarichi sostitutori dei Dirigenti dell'Agenzia e l'ordine di sostituzione;

PRESO atto che in data odierna la dott.ssa Emanuela Blancuzzi risulta assente dal servizio;

VISTI:

- il decreto del Direttore Generale n. 7/DGEN di data 27 gennaio 2021 ad oggetto Autorizzazione alla stipulazione dei contratti dell'ERSA per l'anno 2021 da parte dei Direttori di Servizio e dei Titolari di Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. e), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, istitutiva dell'Agenzia;
- il decreto del Direttore Generale n. 18 di data 22 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2021 - 2023 corredato dagli allegati, del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano delle attività 2021 - 2023, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell'allegato 4/1 del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche integrazioni", approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 548 del 9 aprile 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 72 del 11.08.2021 avente ad oggetto "3^ variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 per applicazione avanzo libero e approvazione programma triennale lavori 2021-2023 e annuale 2021", approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1363 del 03.09.2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 81 del 20 settembre 2021 avente ad oggetto "Autorizzazione alla spesa per l'esecuzione da parte dell'ERSA di interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile di proprietà regionale denominato "Compendio ex segheria", Via Montesanto n. 17, Gorizia, sede dell'Agenzia, il Compendio "Villa Gradenigo Sabbatini", via Sabbatini n. 5, Pozzuolo del Friuli (UD), destinato a laboratori ed uffici in locazione all'Agenzia e i Compendi di proprietà regionale costituenti l'ex Azienda agricola Pantianicco di Beano di Codroipo (UD) e l'ex Azienda agricola „Marianis“ di Palazzolo dello Stella (UD) con spesa complessiva massima di Euro 599.500,00;

PREMESSO CHE:

- con contratto di data 21 gennaio 1977, rep. n. 40239 del Notaio Alberto Menazzi di Udine, registrato a Udine il 1° febbraio 1977 al n. 910, Atti Pubblici, l'Opera Pia "Co. Stefano Sabbatini per gli orfani del contadino povero", ora "Fondazione co. Stefano Sabbatini", con sede a Pozzuolo del Friuli, ha concesso in locazione al Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli Venezia Giulia, ora Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, gli immobili siti in Pozzuolo del Friuli (UD), via Sabbatini n. 5, ad uso uffici e laboratori;
- che la Fondazione Co. Stefano Sabbatini ha dato formale disdetta con effetto dal 1° gennaio 2013 del contratto, da intendersi altrimenti prorogato, così come nello stesso stabilito, di cinque anni in cinque anni, con ultima scadenza, a seguito della disdetta, al 31 dicembre 2012;
- che in attesa di addivenire a una più chiara definizione dei rapporti fra le Parti, con atto di data 15 luglio 2013, registrato a Udine il 4 dicembre 2013 al n.11974, serie 3, Privati N.A., il contratto, ancorché disdettato, è stato prorogato per il periodo di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 dicembre 2013;
- che sulla base delle trattative fra le Parti in data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione (registrato a Udine il 5 febbraio 2014 al n.1397 Serie 3 Privati Non Autenticati) fra l'ERSA e la Fondazione, avente ad oggetto i medesimi beni immobili, della durata di 6 anni (1° gennaio 2014-31 dicembre 2019) rinnovabili per ulteriori 6 anni (art.2) e per un canone di affitto di Euro 30.000,00 (trentamila/00) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (art. 6);

DATO ATTO che i fabbricati locati sono alquanto vetusti e presentano un evidente stato di deterioramento che li rende parzialmente inadeguati alla funzione di uffici e laboratori, cui sono destinati, compromettendo la salubrità degli ambienti lavorativi;

RITENUTO che è pertanto necessario intervenire con opere di manutenzione straordinaria e interventi di adeguamento funzionale e per ragioni di sicurezza del compendio alla destinazione d'uso che, a norma di contratto, sono a carico del conduttore;

CONSIDERATO che l'ERSA ha programmato un Piano d'interventi di manutenzione straordinaria necessari a rendere adeguati i locali, per una spesa complessiva presunta di Euro 990.000,00 (novecentonovantamila/00), IVA esclusa, suddiviso in più lotti funzionali;

VISTI i documenti programmatori nei quali tale intervento di manutenzione straordinaria è stato inserito, sulla base delle risorse di Bilancio disponibili nelle singole annualità, ed in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il relativo Piano annuale 2021, allegati alla terza variazione del Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con decreto del Direttore Generale n. 72 del 11.08.2021 avente oggetto "3^ variazione al

Bilancio di previsione 2021-2023 per applicazione avanzo libero e approvazione programma triennale lavori 2021-2023 e annuale 2021”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1363 del 03.09.2021;

SPECIFICATO che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 433/2017, evidenziato che non risulta possibile e conveniente prefigurare l'acquisizione degli immobili di Pozzuolo del Friuli, attuale sede periferica dell'ERSA, e che non sono disponibili altri immobili regionali da destinare a sede dell'Agenzia aventi dimensioni e requisiti necessari per ospitare le attività svolte a Pozzuolo del Friuli, ha dettato all'Agenzia i seguenti indirizzi cui attenersi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria:

- a) l'effettuazione degli interventi deve essere subordinata al recupero di idonee risorse;
- b) l'effettuazione degli interventi deve essere subordinata alla rinegoziazione e stipula del contratto di affitto per una durata che consenta un'adeguata compensazione degli investimenti e un recupero proporzionale degli stessi agli anni di utilizzo in caso di risoluzione anticipata del contratto;
- c) l'acquisizione, prima della stipula del nuovo contratto di affitto e dell'inizio dei lavori, del preliminare parere tecnico di congruità del competente Servizio regionale;

DATO ATTO che al fine di ottemperare agli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, sulla base delle trattative intervenute fra le Parti e previo parere di congruità sul canone espresso dalla Regione prima della stipula, in data 6 novembre 2017 si è proceduto alla sottoscrizione tra la Fondazione co. Stefano Sabbatini, con sede a Pozzuolo del Friuli (UD) e l'ERSA, di un atto aggiuntivo al contratto di data 23 dicembre 2013, atto che è stato registrato a Udine il 30 novembre 2017 al n.6505 Serie 3 Privati Non autenticati, relativo all'affitto all'ERSA del Compendio immobiliare di Pozzuolo del Friuli (UD), con il quale è stata prorogata la durata della locazione fino al 31 dicembre 2037 ed è stato fissato il nuovo canone annuo in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con adeguamento ISTAT annuale se positivo, e decorrenza dal 1° gennaio 2018, come concordato in sede di trattativa fra le Parti, successivamente al quale, il 14 maggio 2018, si è proceduto alla sottoscrizione della “ripetizione del contratto di locazione ultranovennale” stipulato fra l'ERSA e la Fondazione “Co. Stefano Sabbatini” in data 6 novembre 2017, nella forma dell'atto pubblico, per individuare in modo dettagliato e descrivere gli immobili di Pozzuolo del Friuli (UD), oggetto della locazione, destinati a uffici e laboratori dell'Agenzia, al fine di poter effettuare la trascrizione dell'atto presso i registri immobiliari, con l'effetto di renderlo opponibile ai terzi;

DATO ATTO pertanto che il citato contratto di locazione prevede, con le motivazioni richiamate nelle premesse dello stesso, che l'Agenzia si assuma la responsabilità economica della manutenzione straordinaria, comprensiva degli interventi programmati, ancorché necessari e indispensabili al godimento del bene, ma anche quelli eventuali, imprevisi ed urgenti, che possono essere causa di spese ingenti, trovando tali oneri adeguata compensazione nell'ammontare del canone annuo di affitto pattuito;

ATTESO che una volta ricondotto il quadro giuridico del contratto di locazione nell'ambito delle direttive giuntali è stato dato avvio agli interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'ERSA presso il Compendio, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché alla conservazione dei beni mobili e immobili;

VISTA la relazione tecnica istruttoria sottoscritta dal geom. Flavio Pesante, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla verifica dell'esigenza di sostituzione della caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica presso il compendio denominato “Villa Gradenigo-Sabbatini” n. 5, Pozzuolo del Friuli (UD), sede ERSA destinata ad uso uffici e laboratori, nella quale :

- si evidenzia che:
 - l'edificio all'interno del compendio “Villa Gradenigo-Sabbatini” convenzionalmente indicato come “edificio A” è riscaldato da una caldaia endotermica alimentata a gasolio, il cui generatore di calore necessita di numerosi interventi di manutenzione perché vetusto e deve essere sostituito;
 - il serbatoio del gasolio è ubicato in posizione retrostante il corpo principale edificio “C”;
 - il compendio è inoltre dotato di centrale termica alimentata a metano ubicata in vano tecnico presente in adiacenza dell'edificio “C”;
- sono state fatte diverse valutazioni sulla tipologia di intervento da attuare optando, dopo aver esaminato le diverse soluzioni possibili per costi e grado di efficienza, per la sostituzione del vecchio generatore con uno nuovo ma alimentato a gas metano, considerato che questa scelta garantisce lo “status quo” delle cose nei confronti del Locatario, la dismissione/bonifica del serbatoio di gasolio e l'installazione di un nuovo

generatore a gas metano con meno costi di gestione e l'adeguamento di tutto il nuovo impianto ai dispositivi di legge di riferimento vigenti al momento dell'installazione;

- si descrive brevemente l'intervento che dal punto di vista operativo oltre i locali dell'attuale CT, interesserà anche la canna fumaria che non risponde alle attuali normative di riferimento e parte delle pertinenze esterne per lo scavo e ritombamento necessario al posizionamento della nuova linea di adduzione del gas;
- si descrivono brevemente le fasi lavorative previste dall'intervento, come di seguito riportate:

Descrizione sommaria dei lavori	Approntamento del cantiere rimozione del vecchio generatore a gasolio adeguamento locali CT adeguamento canna fumaria realizzazione nuova linea di adduzione gas posa del nuovo generatore di calore adeguamento circuiti/tubazioni coibentazione delle tubazioni adeguamento impianto elettrico bonifica serbatoio interrato
--	--

- si fornisce una stima di massima dei costi sulla base, per quanto possibile, dei valori delle voci d'opera desunti dal prezzario regionale 2021, pari a Euro 55.000,00, oneri per costi per la sicurezza e IVA esclusi, compresi gli imprevisti, suscettibile di variazione in aumento;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 115 di data 05 dicembre 2021 con il quale, sulla base della relazione tecnica e delle valutazioni di stima effettuate dell'Amministrazione competente, è stata autorizzata l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione della caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica presso il compendio denominato "Villa Gradenigo-Sabbatini" n. 5, Pozzuolo del Friuli (UD), sede ERSA destinata ad uso uffici e laboratori, mediante affidamento a ditta operante nel settore, secondo le specifiche tecniche indicate nella relazione istruttoria sopra richiamata, per un importo massimo pari ad Euro 75.640,00, oneri per la sicurezza, imprevisti ed IVA inclusi.

DATO ATTO che gli uffici competenti hanno precisato altresì che l'intervento:

- in applicazione della giurisprudenza i lavori è riconducibile a manutenzione straordinaria, in quanto si tratta di interventi normalmente necessari in dipendenza del godimento normale della cosa ed eccezionali nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio;
- ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 3 e dell'art. 4 (Definizioni degli interventi edilizi), comma 2, let. a, punto 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 c.d. "Codice regionale dell'edilizia", è riconducibile a manutenzione ordinaria in quanto consistente nella riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti non strutturali dell'edificio, e, in quanto manutenzione ordinaria, riconducibile al regime dell'edilizia libera ai sensi dell'art. 16 della medesima legge;
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'intervento con CPV 45213242-1 (Lavori di costruzione di stalle) rientra tra gli interventi previsti dall'all. 1 e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, è configurabile come lavoro;
- ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08, e dell'ALLEGATO X (elenco dei lavori edili o di ingegneria civile) rientra nella definizione di cantiere temporaneo con applicazione del Titolo IV del medesimo decreto;

EVIDENZIATO che non sono attive alla data odierna né convenzioni né accordi quadro CONSIP per l'acquisizione di servizi comparabili con quello necessario a soddisfare le esigenze dell'Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento, il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 che disciplina i contratti sotto soglia;

VISTO altresì l'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale stabilisce fra l'altro:

- al comma 1, che in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- al comma 2 che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità di cui alle lettere a), a-bis) e b) dello stesso comma;

VISTA in particolare la lettera a) del richiamato comma 2 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 76/2020, come convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e modificato con D.L. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108/2021, il quale prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 139.000,00;

DATO ATTO che tenuto conto dell'importo:

- si è proceduto ad una indagine informale di mercato per la richiesta di preventivo a ditte specializzate nel settore dell'installazione di impianti elettrici e relativi componenti;
- sono state interpellate le due Ditte di seguito indicate, specializzate nel settore, selezionate tenendo conto della dimensione che deve essere adeguata rispetto all'entità dell'intervento, considerando la distanza dal luogo di realizzazione dell'intervento e la disponibilità a effettuare un sopralluogo in loco finalizzato alla fornitura di un preventivo con individuazione di soluzione tecnica rispondente alle esigenze rappresentate dall'ERSA in fase di sopralluogo:
 - Galetto impianti di Giorgio Galetto & C. sas, Via Lignano Sabbiadoro n. 103 – 33053 Latisana (UD);
 - Termo Energy S.r.l., Via Ipplis n. 11/13 – 33100 Udine;
- I preventivi sono stati forniti all'Amministrazione precedentemente rispetto alla formalizzazione della soluzione progettuale individuata quale definitiva;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto di:

- richiedere nuovamente alle medesime imprese la formulazione di offerta, senza tenere conto dei preventivi già presentati, in relazione alla soluzione progettuale definitiva individuata;
- avviare le procedure per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione della caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica presso il compendio denominato "Villa Gradenigo Sabbatini", sede ERSA di Pozzuolo del Friuli (UD) destinata ad uso uffici e laboratori., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e L. n. 108/2021 di conversione, previa richiesta di offerta in ribasso rispetto all'importo massimo di Euro 52.624,09, oneri per la sicurezza e IVA esclusi, più Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro 54.624,09 IVA esclusa, tramite la Piattaforma di negoziazione telematica "eAppalti";

EVIDENZIATO che l'operatore economico individuato dovrà:

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per partecipare a procedure di affidamento della Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo;
- essere in possesso delle iscrizioni/abilitazioni necessarie nel settore dell'impiantistica elettrica (D.M. 37/08 art. 3, lettera a);

RITENUTO di stipulare il contratto a corpo mediante scambio di corrispondenza commerciale;

RITENUTO altresì di nominare il geom. Flavio Pesante, assegnato alla "Struttura stabile per la gestione dei beni immobili e la sicurezza dei lavoratori", Responsabile per la fase di esecuzione del contratto di affidamento del descritto intervento di sostituzione del generatore di calore installata nella centrale termica presso il compendio denominato "Villa Gradenigo Sabbatini", sede ERSA di Pozzuolo del Friuli (UD) destinata ad uso uffici e laboratori, fino alla verifica finale di conformità della prestazione contrattuale, in funzione dell'attestazione di cui all'articolo 6 e seguenti del D.Reg. 29 luglio 2009, n. 0214/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità

per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale);

DATO ATTO che la spesa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto trova adeguata copertura nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, a carico del capitolo 20065/1, Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Piano dei Conti 02.02.03.99.001;

DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile ed è immediatamente efficace;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. pertanto di richiedere nuovamente alle medesime imprese la formulazione di offerta, senza tenere conto dei preventivi già presentati, in relazione alla soluzione progettuale definitiva individuata;
2. per quanto sopra esposto, di avviare le procedure per l'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione della caldaia alimentata a gasolio installata nella centrale termica presso il compendio denominato "Villa Gradenigo Sabbatini", sede ERSA di Pozzuolo del Friuli (UD) destinata ad uso uffici e laboratori, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e L. n. 108/2021 di conversione, previa richiesta di offerta in ribasso rispetto all'importo massimo di Euro 52.624,09, oneri per la sicurezza e IVA esclusi, più Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro 54.624,09 IVA esclusa, tramite la Piattaforma di negoziazione telematica "eAppalti" alle Ditte di seguito indicate:
 - Galetto impianti di Giorgio Galetto & C. sas, Via Lignano Sabbiadoro n. 103 – 33053 Latisana (UD);
 - Termo Energy S.r.l., Via Ippolis n. 11/13 – 33100 Udine;
3. la spesa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto trova adeguata copertura nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, a carico del capitolo 20065/1, Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Piano dei Conti 02.02.03.99.001;
4. il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile ed è immediatamente efficace.

/cb-esc

Per il direttore servizio affari giuridici,
amministrativi, contabili e generali

Il direttore generale sostituto

Francesco Miniussi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MINIUSI

CODICE FISCALE: MNSFNC59M13F356U

DATA FIRMA: 06/12/2021 18:33:49

IMPRONTA: 4FD526196024C6A8B792E693410A14A439AA23FC0B0BB16C71386F11995D132A
39AA23FC0B0BB16C71386F11995D132A4FB3A967EFAAB96B3320C94AC1052FD
4FB3A967EFAAB96B3320C94AC1052FD25CA1BD56F0B046E6B7DB7E60813E936
25CA1BD56F0B046E6B7DB7E60813E936E476317FED4F74E470F7A9F9C094EC96